



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail infoposta@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n. 57 del 17/11/2020

Registro particolare n. 57 del 17/11/2020

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA AGGREGATO IN FRAZIONE RIGO FOGLIO N.34 PARTT. NN. 340-342-343-344-345-346-598-347-360-359-361-362

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag. 6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Montegallo;
- nella serata del 26/10/2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
- in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 20 gennaio 2017 è stato ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016, nonché

degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio dalla seconda decade del mese;

- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10 febbraio 2017 è stato prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno i territori medesimi;
- con la legge n. 123 datata 03-08-2017 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 22 febbraio 2018 è stato prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno i territori medesimi;
- con la legge n. 89 datata 24-07-2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018;
- con decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;
- con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” al Capo V “Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma” è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTI:

- l'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- la nota della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 concernente l'attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (G.T.S.) presso i Centri di coordinamento regionali;
- la nota n. 3 del 18-09-2016, emessa dal soggetto attuatore VV.F., nella quale vengono indicati i tipi d'interventi e le procedure da adottare;
- la nota DICOMAC prot. n. UC/TERAG16/0048130 del 19-09-2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento del GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;
- la circolare del C.C.R. – Regione Marche 664930 datata 23-09-2016 con la quale vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno ed indicati i criteri in cui è necessario avviati;
- la nota del soggetto attuatore prot. E n.49617 del 24/09/2016 ad oggetto *“Sisma centro Italia 2016. Procedure per il funzionamento dei GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti*

edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”;

- l'OCDPC n.388 del 26/08/2016;
- l'OCDPC n.389 del 28/08/2016;
- l'OCDPC n.391 del 01/09/2016;
- l'OCDPC n.393 del 13/09/2016;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile Prot.n.CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 concernente “Procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (Puntellamenti e demolizioni)”;

VISTI in particolare:

- l'art.1 dell'Ordinanza n.388 del 26/08/2016 in cui è previsto che *“I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:*
 - *degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;*
 - *delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
 - *degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.”;*
- l'art.5 “Deroghe” della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016;
- il co. 2 art. 3 dell'O.D.P.C. 389 del 28-08-2016 che testualmente recita “per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione”. Atteso inoltre che l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e al fine quindi di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada;
- l'art.5 “Disposizioni concernenti il D.Lgs: 50/2016 per attività e interventi urgenti” della predetta Ordinanza n.394 del 19/09/2016;

VISTI, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot.n.UC/TERAG16/0044298 del 03/09/2016, dai quali si evince che *“le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività”* indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

1. soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. trasporti pubblici e privati;
5. sistemazioni alloggiative alternative;
6. noleggio e movimentazione materiale e mezzi;
7. misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
8. contributi di autonoma sistemazione;
9. gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista.

ed in particolare la voce 7c) "messa in sicurezza di strutture pericolanti" dell'ALL.1 della predetta nota;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, in particolare all' integrità della vita e del patrimonio pubblico e privato;

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edificio di tipo "F" sulla base delle schede AeDES;
- la rimozione delle cosiddette "zone rosse" identificative quali porzioni cittadine ove non sussistono le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e, pertanto, individuate quali aree ove evitare l'accesso indiscriminato di persone se non previa debita autorizzazione ed adozione di opportuni accorgimenti e precauzioni;

ATTESO che:

- che in Frazione Rigo vi sono degli edifici di proprietà privata, censiti al foglio n.34 partt. nn. 340-342-343-344-345-346-598-347-360-359-361-362, danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e pericolosi su via pubblica tanto che con ordinanza sindacale n.165/2016 la stessa Frazione è stata dichiarata "Zona Rossa";
- che sono stati effettuati in loco dei sopralluoghi con relative schede di valutazione GTS per la messa in sicurezza temporanea post sisma di manufatti edilizi;
- che la scheda di valutazione numero 19 del 30/10/2017, appositamente redatta da tecnici in rappresentanza del COMUNE, VVFF, Mi.B.A.C.T, e PROTEZIONE CIVILE, della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativa agli immobili di cui

innanzi prevede la messa in sicurezza degli stessi mediante la realizzazione di opportuni presidi;

- che con propria determinazione n. 241 del 26/09/2018 è stato affidato al Geom. Piernicola Salvi con studio tecnico ad Ascoli Piceno (AP) in Via Firenze n.4L, iscritto al n. 974 del Collegio dei geometri della Provincia di Ascoli Piceno, P. IVA, il servizio tecnico inerente il rilievo e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei suddetti edifici;

VISTO il progetto per la messa in sicurezza di edifici privati in Frazione Rigo (Foglio n.34 Part.n. n. 340-341-342-343-344-345-346-598-347-360-359-361-362) dell'importo complessivo di € 214.716,81, di cui € 161.514,02 quali lavori soggetti a ribasso, € 12.959,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.243,59 quali somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dal Geom. Ortolani Emidio, approvata con determinazione del Servizio Territorio e Ambiente n.303 del 14/12/2018;

VISTO il nullaosta rilasciato dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza in oggetto acquisito agli atti comunali;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO:

1. che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie
2. che il pericolo di crollo del suindicato aggregato di edifici comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza
3. che il pericolo di crollo deve essere affrontato con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone e cose;
4. che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
5. che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
6. che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
7. che è stata appurata la possibilità di affidare gli interventi provvisori e definitivi ad opportuna ditta privata, mediante procedura di gara, iscritta nell'elenco degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di detti lavori;
8. che sussistono i presupposti per derogare al contenuto del diritto di proprietà (art. 832 c.c.) essendo necessario procedere all'effettuazione di interventi di carattere provvisorio di messa in sicurezza di una costruzione di proprietà privata;
9. che per rendere sicura l'area interessata è necessario attuare le misure provvisorie atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, previste dal progetto di Messa in Sicurezza approvata ed innanzi richiamato;

10. che sussistono ragioni d'urgenza che hanno comportato l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il ritardo dell'adozione del presente atto può comportare un aggravamento della situazione di fatto con notevole dispendio di risorse economiche aggiuntive per l'effettuazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza e che gli interessati vengono edotti dell'avvio del procedimento, i quali comunque sono stati preventivamente informati verbalmente della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;

TENUTO conto

1. che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
2. che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
3. che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;
4. che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
5. che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
6. delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

7. dell'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017 che recita testualmente: *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”*;

RITENUTO, per quanto espresso in narrativa, di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso l'affidamento dei lavori ad idoneo operatore economico, alla messa in sicurezza dei suddetti Edifici (Foglio n.34 partt. nn. 340-342-343-344-345-346-598-347-360-359-361-362) come da progetto redatto dal Geom. Emidio Ortolani ed innanzi richiamato;

VISTO il DPCM del 28 agosto 2016;

VISTO l'art.15 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

VISTI gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

VISTO il vigente statuto comunale;

ORDINA

La messa in sicurezza degli edifici di proprietà privata siti in Frazione Rigo e censiti catastalmente al foglio n.34 partt. nn. 340-342-343-344-345-346-598-347-360-359-361-362, come da progetto redatto dal Geom. Ortolani Emidio e senza spesa alcuna a carico dei proprietari interessati, al fine di tutelare la pubblica incolumità;

AUTORIZZA

l'Ufficio Tecnico Comunale, attraverso l'affidamento dei lavori ad idoneo operatore economico esterno, all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

DISPONE

- di **comunicare** il presente provvedimento:
 - alla Prefettura uffici di Ascoli Piceno;
 - al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT);
 - al soggetto gestore del servizio di raccolta Cosmari s.r.l.;
 - COA Ascoli Piceno;
- di **pubblicare** il presente provvedimento sull'albo Pretorio online per 30 gg e sul sito web del Comune di Montegallo nella Sezione Notizie, sostituendo formale comunicazione personale ai sensi dell'art. 8 c. 2 della L.241/90;
- di **provvedere** all'affissione di copia dello stesso nelle aree a margine della zona d'intervento;

La Forza pubblica è incaricata della notifica della presente ordinanza anche mediante affissione del presente provvedimento in prossimità del sito.

È fatto obbligo agli interessati di osservare la presente ordinanza.

RENDE NOTO

CHE l'amministrazione Competente per il procedimento è il Comune di Montegallo (AP);
CHE ai sensi dell' art.7 e s.s. della Legge n.241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Rivosecchi, Responsabile dell'Ufficio Sisma del Comune di Montegallo (AP);
CHE gli atti sono depositati presso l'Ufficio Sisma del Comune di Montegallo (AP) per essere visionati negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, previo accordo telefonico al numero 0736806122 o via mail all'indirizzo tecnico@comune.montegallo.ap.it;

CHE contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 gg.;
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg.;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg..

Termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 17/11/2020

ILSINDACO

Sergio Fabiani

